

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE autonomie LOCALI, sicurezza e POLITICHE DELL'immigrazione	
Servizio affari istituzionali e locali, Consiglio autonomie locali ed elettorale	elettorale@regione.fvg.it consiglioautonomie@regione.fvg.it istituzionalilocali@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 541 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Circolare n. 11 bis/EL

Udine, 22 maggio 2019

Ai Responsabili degli Uffici elettorali
dei Comuni con unico candidato sindaco

oggetto: **Elezioni comunali del 26 maggio 2019 – Operazioni di votazione e di scrutinio nel caso di unico candidato alla carica di sindaco.**

Nell'imminenza della data fissata per lo svolgimento delle elezioni, si ritiene utile ricordare le principali disposizioni che disciplinano il caso, verificatosi nei Comuni in indirizzo, di partecipazione di un unico candidato alla carica di sindaco.

L'articolo 71 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 prevede, al comma 1, che, nel caso in cui sia stato ammesso un unico candidato alla carica di sindaco, collegato con una lista o con un gruppo di liste, l'elezione è valida se si verificano le seguenti condizioni:

- a) l'unico candidato alla carica di sindaco ha riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti;
- b) il numero dei votanti non è stato inferiore al 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

L'articolo citato, al comma 2, dispone inoltre che per determinare il *quorum* di cui al comma 1 **non sono computati tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune quelli iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero.**

La procedura da seguire per accertare le condizioni richieste dall'articolo 71 della legge regionale 19/2013 è diversa a seconda del numero di sezioni elettorali presenti nel comune, ed in particolare:

1. Comuni con una sola sezione elettorale

Nei Comuni con una sola sezione elettorale, le operazioni di assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti sono svolte dallo stesso Ufficio di sezione, a conclusione dello scrutinio.

Prima dell'inizio delle operazioni di attribuzione dei seggi, è pertanto necessario che il Comune trasmetta al Presidente dell'Ufficio elettorale una **comunicazione ufficiale** attestante il numero complessivo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, nonché degli elettori iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero, entrambi calcolati alla data del blocco liste.

Sulla base di tale comunicazione, il Presidente dell'unico Ufficio elettorale di sezione del Comune, accerta nel **paragrafo 37. del verbale della sezione unica (Modello 5/1-C)** se il candidato alla carica di Sindaco ha riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti (primo *quorum*) e successivamente:

- determina la differenza tra il numero complessivo degli elettori iscritti nelle liste elettorali e il numero degli elettori iscritti nell'anagrafe dei residenti all'estero;
- accerta se, sulla base di tale dato, è stato raggiunto il secondo *quorum*, ovvero se ha votato almeno il 50 per cento degli aventi diritto, comprendendo in questo caso anche gli elettori residenti all'estero che abbiano espresso il proprio voto.

Nel caso in cui siano stati raggiunti entrambi i *quorum*, il Presidente procede alla proclamazione alla carica di sindaco dell'unico candidato (paragrafo 38. del verbale) e alle operazioni di attribuzione dei seggi alla lista o al gruppo di liste collegato con il sindaco eletto (paragrafi 39. e seguenti).

Nel diverso caso in cui non siano stati raggiunti il primo o il secondo *quorum* richiesti dalla legge per poter procedere alla proclamazione degli eletti, il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione dichiara nulle le elezioni e non procede alla proclamazione del sindaco.

2. Comuni con più di una sezione elettorale

Nei Comuni con più di una sezione elettorale, le operazioni di assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti sono svolte dall'Adunanza dei presidenti delle sezioni, al cui Presidente va trasmessa la **comunicazione ufficiale del Comune** attestante il numero complessivo degli elettori iscritti nelle liste elettorali, nonché degli elettori iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero, entrambi calcolati alla data del blocco liste.

Sulla base di tale comunicazione, l'Adunanza accerta nel **paragrafo 4. del verbale cartaceo dell'Adunanza dei presidenti (Modello 10-C** - in questo caso non è possibile utilizzare la procedura informatizzata delle operazioni dell'Adunanza presente in AWE) se il candidato alla carica di Sindaco ha riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti (primo *quorum*) e successivamente:

- determina la differenza tra il numero complessivo degli elettori iscritti nelle liste elettorali e il numero degli elettori iscritti nell'anagrafe dei residenti all'estero;
- accerta se, sulla base di tale dato, è stato raggiunto il secondo *quorum*, ovvero se ha votato almeno il 50 per cento degli aventi diritto, comprendendo in questo caso anche gli elettori residenti all'estero che abbiano espresso il proprio voto.

Nel caso in cui siano stati raggiunti entrambi i *quorum*, l'Adunanza procede alla proclamazione alla carica di sindaco dell'unico candidato (paragrafo 5. del verbale) e alle operazioni di attribuzione dei seggi alla lista o al gruppo di liste collegato con il sindaco eletto (paragrafi 6. e seguenti).

Nel diverso caso in cui non siano stati raggiunti il primo o il secondo *quorum* richiesti dalla legge per poter procedere alla proclamazione degli eletti, l'Adunanza dichiara nulle le elezioni e non procede alla proclamazione del sindaco.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Annamaria Pecile
(sottoscritto con firma digitale)